



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 37763204

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 28183

Numero raccolta: 13045

Data stipula: 06/10/2021

Notaio: RICCARDO CAMBI

Codice fiscale: CMBRCR61B20D612V

Natura:

Contratto di servizio raccolta rifiuti

Parti:

1-Persona Giuridica: Alia Servizi Ambientali S.p.A. - 04855090488

2-Persona Giuridica: ATO Toscana Centro - 06209840484

Annotazioni:

1-ANNOTAZIONI NON PRESENTI

REPERTORIO N. 28183

RACCOLTA N. 13045

**CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI**

ai sensi dell'art. 26, comma 6, L.R. n. 61/2007
e dell'art. 203, D. Lgs. 3 aprile 2016, n. 152

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno e questo giorno sei del mese di ottobre
= 6 ottobre 2021 =

In Bagno a Ripoli Via A. Sinigaglia n. 2, nel mio studio.

Innanzi a me Dott. Riccardo Cambi Notaio in Bagno a Ripoli, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato sono comparsi:

- Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

ATO Toscana Centro (nel seguito denominata "**ATO**") con sede in Firenze, viale Giuseppe Poggi, 2, C.F. 06209840484, Tel.: 055 233821, Fax: 055 2338224; mail: atotoscanacentro@atotoscanacentro.it; PEC: ato.-toscanacentro@postacert.toscana.it, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dottor Dario Baldini nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 21 agosto 1962, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, nominato dall'assemblea dei Sindaci con deliberazione del 13 luglio 2020 n. 11, munito dei poteri di firma del presente atto ai sensi dell'art. 11 dello Statuto di ATO - approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 26 luglio 2012 - e dell'art. 38 della Legge regionale della Toscana n. 69/2011;

- Alia Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito denominata "**Alia**" o "**GESTORE**"), con sede legale in Firenze, via Baccio da Montelupo, 52, P.I. 04855090488, Tel.: 055/0041, Fax: 055/0044001, mail: info@aliaserviziambientali.it PEC protocollo@pec.aliaserviziambientali.it nella persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante, dott. Alberto Irace, nato a Cagliari il 13 novembre 1967 domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza di statuto ed in esecuzione della delibera di cui al verbale consiliare n. 11/21 del 13 luglio 2021, (congiuntamente anche le "**Parti**") e del verbale consiliare n. 13/21 del 7 settembre 2021.

Detti Componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto pubblico informatico con il quale formalizzano i seguenti accordi.

PRIMO NEGOZIO

PREMESSO

- che le sottoscritte Parti hanno stipulato il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani con atto informatico a mio rogito in data 31 agosto 2017 rep. 23275/10029 registrato a Firenze il 4 settembre 2017 al n. 26092 (nel seguito "**contratto di servizio**");

- che, con delibere del Consiglio di Amministrazione di Alia di cui al verbale consiliare 11/21 in data 13 luglio 2021 e dell'Assemblea di ATO n. 7/2021 in data 14 giugno 2021, le Parti hanno convenuto di intervenire in merito approvando alcune modifiche al medesimo, che resteranno in vigore per il tempo di durata della Concessione 2017-2037 a far tempo dalla firma del presente accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO

1. Le Parti concordano di modificare il contratto di servizio sottoscrivendo il seguente

ATTO AGGIUNTIVO
PREMESSO IN PRIMO LUOGO

[IL CONTESTO]

- a) in esercizio delle funzioni attribuite dalla legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69 **ATO** ha indetto una gara europea (procedura ristretta) per "*l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*", poi aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Quadrifoglio S.p.A., ASM S.p.A., Publiambiente S.p.A., CIS S.r.l.;
- b) il 31 agosto 2017 ATO e Alia Servizi Ambientali SpA (rinveniente dalla fusione per incorporazione di ASM S.p.A., Publiambiente S.p.A. e CIS S.r.l. in Quadrifoglio S.p.A., e successivo cambio di denominazione di quest'ultima) hanno stipulato il Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito "**contratto di servizio**");

PREMESSO IN SECONDO LUOGO

[LE SOPRAVVENIENZE REGOLATORIE]

- c) l'art. 1, commi 527 e 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha conferito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, con i "medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- d) con deliberazione 443/2019/R/RIF e successive modifiche ed integrazioni ("**Delibera 443**"), ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti ("**MTR**") per il primo periodo regolatorio, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- e) l'art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 cit. attribuisce ad ARERA, tra le altre, anche la competenza in materia di "*definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- f) con deliberazione 6 ottobre 2020, n. 362/2020/R/rif ARERA ha avviato il procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio, e ha previsto che il procedimento si concluda entro il 31 luglio 2021. Successivamente, il documento di consultazione 72/2021/R/rif, ARERA ha definito gli orientamenti iniziali per la regolazione contrattuale, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo del servizio (contrattuale e tecnica) a fronte della tariffa corrisposta, disponendo che l'emananda regolazione dovrà al più tardi entrare in vigore a decorrere dal primo luglio 2022;

DATO ATTO

[LE SOPRAVVENIENZE REGOLATORIE E LA CONCESSIONE]

- g) l'Assemblea dei Sindaci di ATO, con deliberazione 28 settembre 2020, n. 17, ha deliberato, tra l'altro, di procedere "*alla negoziazione e alla stipula con il Concessionario di un atto aggiuntivo al contratto di servizio*" con l'obiettivo, fra gli altri, di "*disciplinare la revisione, con finalità di coordinamento con il MTR*" di talune disposizioni del

Contratto di servizio (riportate a titolo esemplificativo nella citata deliberazione) ("**Delibera Assemblea 17/2020**");

CONSIDERATO IN PRIMO LUOGO

[LA VALUTAZIONE CONDIVISA DELLE SOPRAVVENIENZE]

- h) l'art. 175 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("**Codice**") individua in termini tassativi le fattispecie nonché i termini in presenza dei quali è consentito introdurre modifiche al contratto di concessione sottoscritto, per adattarlo alle circostanze sopravvenute senza dover ricorrere ad una nuova procedura di aggiudicazione; in particolare, l'art. 175 sopra citato consente di modificare una concessione, purché siano rispettate tutte e tre le condizioni seguenti: (i) la necessità della modifica è determinata da circostanze che una stazione appaltante diligente non abbia potuto prevedere; (ii) la modifica non altera la natura generale del contratto; (iii) la modifica non determina un aumento di valore eccedente il 50% del valore del contratto iniziale;
- i) tra le circostanze 'sopravvenute imprevedibili' rientrano anche le sopravvenienze legislative e regolamentari, purché non determinino un'alterazione della natura generale della concessione, vuoi con riferimento all'oggetto di essa, vuoi attraverso un cambiamento sostanziale del tipo di concessione (cfr. Considerando numero 76 della Direttiva UE n. 23/2014);
- j) con la Delibera Assemblea 17/2020 ATO ha deliberato il recepimento del MTR ARERA nella concessione sul presupposto, esplicitato nella medesima Delibera Assemblea 17/2020, che trattasi di una '*circostanza sopravvenuta imprevedibile*', ai sensi dell'art. 175 del Codice e come tale suscettibile di modificare la concessione nella parte relativa ai meccanismi tariffari ed alla determinazione del corrispettivo;
- k) le Parti si danno atto che identica *ratio* supporta l'adeguamento del contratto di servizio ai meccanismi regolatori e contrattuali, conseguenti e connessi con il MTR di cui alla Delibera 443, e convengono che - nelle more della definizione degli schemi contrattuali sopra richiamati sub (f) - sia effettuato un coordinamento della disciplina contrattuale con il MTR di cui alla Delibera 443;
- l) in piena aderenza con la disciplina regolatoria, l'adeguamento del contratto di servizio si pone obiettivi strategici che permettano di adempiere ai principi individuati da ARERA, fra i quali il miglioramento della qualità del servizio e l'efficientamento nella gestione con conseguente contenimento dei costi e del corrispettivo contrattuale; l'approccio regolatorio dunque si inquadra nell'ambito di un processo dinamico di miglioramento con obiettivi crescenti a partire da obblighi prestazionali minimi, *standard* prima generali poi specifici accompagnati dall'introduzione di sistemi premianti laddove si raggiungano *performance* migliorative e penalità in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi previsti, ciò inoltre con potenziamento del controllo prestazionale nei confronti delle richieste dell'utente;
- m) a seguito di specifica istruttoria avente ad oggetto la natura, il valore nonché l'impatto economico finanziario sulla Concessione, ATO ha accertato - e Alia ha confermato - che le modifiche introdotte sono coerenti con l'art. 175 del Codice in quanto non determinano un'alterazione considerevole degli elementi essenziali del contratto di servizio originariamente sottoscritto e che lo rendono coerente con il modello regolatorio MTR sopravvenuto di cui alla Delibera 443,

suscettibile – per espressa previsione normativa – di integrare il contratto vigente, talché non vi è un sostanziale mutamento della natura della concessione, la cui identità ed il cui oggetto rimangono inalterate;

CONSIDERATO IN SECONDO LUOGO

[RINVIO DINAMICO ALLA NORMATIVA VIGENTE]

- n) il CONTRATTO DI SERVIZIO contiene plurimi rinvii alla disciplina del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- o) il D.Lgs. n. 163/2006 citato è stato abrogato dal Codice, che è entrato in vigore prima della stipula del Contratto di servizio e contiene una specifica disciplina dei contratti di concessione (artt. 174 ss.);
- p) le predette clausole di rinvio dispongono un rinvio dinamico alla predetta normativa contenuta nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che deve pertanto intendersi richiamata così come successivamente novellata, superata ed integrata dalle disposizioni del Codice;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E CONDIVISO

ATO e ALIA convengono quanto segue.

1. Premesse ed allegati

- 1.1 Le Premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente Atto Aggiuntivo, con valenza di patto, e ne orientano l'interpretazione. Le Parti le ratificano ad ogni effetto di legge.

2. Disciplina contrattuale

- 2.1 A far data dalla sottoscrizione del presente atto, e nelle more della conclusione del procedimento ARERA di cui alla premessa (f) del presente atto e della approvazione del nuovo piano d'ambito, la concessione è disciplinata dal contratto di servizio coordinato con il MTR, ("**Contratto di servizio MTR**") che le parti sottoscrivono nel testo riprodotto al SECONDO NEGOZIO

3. Impegni delle parti

- 3.1 Le Parti, nella consapevolezza che il Contratto di servizio MTR potrà necessitare di successiva revisione al duplice fine di essere uniformato alle sopravvenienti indicazioni regolatorie di ARERA e di recepire le revisioni del Piano d'Ambito, si impegnano, nel rispetto dei canoni di leale collaborazione e di buona fede contrattuale, ad individuare le ulteriori modifiche contrattuali da condividere, nello sforzo comune della più proficua messa a punto del sistema a tendere nonché a definire delle linee guida per l'implementazione a livello operativo degli artt. 12, 13 e 14 del Contratto di servizio MTR.

4. Efficacia

- 4.1 Il presente Atto Aggiuntivo vincola le Parti dal momento della sua sottoscrizione e integrando il contratto di servizio resta in vigore per tutta la durata della Concessione, salvo espressa modifica scritta.
- 4.2 Non è consentito il recesso unilaterale.

5. Buona fede – nessun conflitto

- 5.1 Ferma restando l'applicazione delle previsioni del Contratto di servizio MTR in materia di "*Gestione del contratto e risoluzione delle*

controversie" (CAPO XII), le Parti si impegnano a valutare e risolvere ogni questione correlata all'interpretazione ed applicazione del presente Atto Aggiuntivo e del Contratto di servizio MTR, secondo canoni di lealtà e buona fede, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e dell'obbligo della regolare, continua ed efficace gestione del servizio affidato ad Alia.

5.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Atto Aggiuntivo non è in conflitto con alcun provvedimento di ATO Toscana Centro e che non è e non sarà in contrasto con alcuna disposizione di legge o regolamento o con decisioni o provvedimenti dell'autorità giudiziaria, vincolanti per le Parti.

* * *

SECONDO NEGOZIO CONTRATTO DI SERVIZIO MTR

Le parti

PREMETTONO

Che all'atto non vengono allegati documenti ma i riferimenti in esso contenuti si intendono operati ai documenti informatici allegati al Contratto di Servizio a mio rogito del 31 agosto 2017 che si hanno per qui riprodotti integralmente in allegato con gli stessi identificativi;

PREMETTONO INOLTRE QUANTO SEGUE.

- *In data 30 ottobre 2008 i Comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia hanno provveduto, ai sensi degli artt. 24, comma 1, e 25 della L.R. 22 novembre 2007, n. 61 alla costituzione della Comunità di Ambito (d'ora in poi anche "Comunità") alla quale demandare, ai sensi dell'art. 201 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito denominato anche "Decreto"), l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;*
- *con atto dell'Assemblea consortile n. 5 del 5 marzo 2009, la Comunità ha avviato le procedure per l'individuazione del Gestore approvando gli atti necessari per la procedura di gara;*
- *con atto dell'Assemblea consortile n. 1 del 13 gennaio 2010, la Comunità ha approvato la definizione della forma di affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti in quella descritta dall'art. 23-bis, comma 2°, lett. a) del d. l. n. 112/2008, come sostituito per effetto dell'art. 15 del d. l. n. 135/2009 convertito con L.166/2009;*
- *con L.R. Toscana 28 dicembre 2011, n. 69, è stata istituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro (d'ora, in poi, anche "ATO"), alla quale, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012 sono state trasferite le funzioni, originariamente assegnate alla Comunità, relative all'organizzazione, all'affidamento e al controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;*
- *con la medesima L.R. Toscana n. 69/2011, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, ATO è subentrata nelle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico già avviate dalla preesistente Comunità di Ambito;*
- *con Bando di gara pubblicato sulla GUUE 5 dicembre 2012, S/234 e sulla GURI,*

V serie speciale, 7 dicembre 2012, n. 143, ATO ha indetto la “Procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”;

- *con la Delibera dell’Assemblea n. 4 del 24 aprile 2013, ATO Toscana Centro ha definito gli impianti oggetto di gestione da parte del Gestore di ambito;*
- *con Delibera dell’Assemblea n. 2 del 7 febbraio 2014, ATO Toscana Centro ha approvato il Piano di ambito;*
- *in data 13 luglio 2016 con determinazione del Direttore Generale n.67, ATO ha aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell’art. 202 del Decreto Lgs. 152/2006 e dell’art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, al raggruppamento costituito fra: Quadrifoglio S.p.a. (mandataria), ASM S.p.a. (mandante), Publiambiente S.p.a. (mandante), CIS Srl (mandante), il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;*
- *nei confronti del raggruppamento aggiudicatario sono stati effettuati con esito favorevole i controlli sui requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio;*
 - *ai sensi dell’art. 26, comma 5, della L.R. n. 61/2007, il raggruppamento aggiudicatario al fine di operare in modo unitario nello svolgimento del presente contratto di servizio ha provveduto, con atto ai miei rogiti in data 24 febbraio 2017, Repertorio 22525/9626, registrato a Firenze in data 27 febbraio 2017 al n. 5849 serie 1T, alla fusione per incorporazione di ASM SpA, Publiambiente SpA e CIS Srl in Quadrifoglio SpA, che ha contemporaneamente modificato la propria denominazione in Alia S.p.A.*
- *a seguito di tale fusione, dunque, la società Alia SpA a decorrere dal 13 marzo 2017 rappresenta la società unica per la gestione del servizio, realizzando perciò gli effetti richiesti dall’art. 26, comma 5, della l.r. n. 61/2007 e del punto III.1.3 del Bando di gara;*
- *nei confronti di Alia S.p.a., ATO ha effettuato con esito favorevole i controlli sui requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la stipula del contratto;*
- *con delibera di Assemblea n. 9 del 20 luglio 2017, ATO ha approvato il testo del presente Contratto avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e la regolamentazione dei reciproci diritti ed obblighi derivanti da detta concessione;*
- *come richiesto dal punto 9.3.1 della lettera d’invito, Alia S.p.a., le aziende/i comuni cedenti i rami d’azienda che svolgono i servizi oggetto di trasferimento al nuovo concessionario hanno effettuato, per quanto di propria competenza, le comunicazioni previste dall’art. 47 della legge n. 428/1990.*

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che, unitamente agli allegati citati negli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32 e 37, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue.

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

ATO: *indica l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO*

Toscana Centro istituita dalla L.R. Toscana n. 69/2011.

Attività preliminari: indica le attività menzionate all'art. 4 del presente Contratto che dovranno essere svolte dal Gestore nel corso del Periodo transitorio.

Contratto: indica il presente Contratto sottoscritto fra l'ATO e il Gestore aggiudicatario della procedura di gara che regola lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Corrispettivo tariffario del Gestore: indica il corrispettivo annuale approvato da ATO e spettante al Gestore per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Decreto: indica il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Equilibrio economico-finanziario: indica l'equilibrio economico-finanziario della gestione di cui all'art. 22 del Contratto come risultante dal Piano economico e finanziario.

Gestore o Gestore di ATO: indica l'aggiudicatario della procedura di gara esperita da ATO per l'affidamento della concessione avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio dei Comuni indicati negli allegati IV e V del presente Contratto, che stipula il presente Contratto.

Gestori uscenti: indica le Società ed i Comuni che, in forza delle previsioni normative e dell'affidamento della concessione, decadono dalla titolarità a gestire il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in favore del Gestore.

Lavori: indica i lavori strumentali allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti specificati nell'Allegato III e nella disciplina di gara, che il Gestore dovrà svolgere direttamente, o indirettamente mediante terzi selezionati con procedure di evidenza pubblica, secondo quanto indicato nell'offerta aggiudicataria.

Periodo transitorio: indica il periodo avente termine massimo di 180 giorni, decorrente dalla sottoscrizione del Contratto entro il quale il Gestore dovrà perfezionare il subentro a titolo definitivo nel servizio di gestione integrata dei rifiuti e nelle attività ricomprese nel perimetro dell'affidamento oggetto di aggiudicazione.

Piano di ambito: indica il Piano di ambito di cui all'art. 27 della L.R. Toscana n. 25/1998 e s.m.i., approvato dall'ATO in data 7/2/2014.

Piano economico e finanziario: indica il piano economico finanziario (o PEF) relativo alla concessione, redatto ai sensi del D.P.R. n. 158/1999.

Progettazione dei lavori: indica la progettazione richiesta dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori, che dovrà essere predisposta dal Gestore, oppure da soggetti terzi selezionati dal Gestore.

Programma di periodo transitorio: indica il programma redatto dal Gestore, e contiene l'indicazione delle attività (e la relativa tempistica di attuazione) che il Gestore realizzerà entro il periodo transitorio definito all'art.4 del Contratto.

Servizio: indica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani oggetto del presente contratto, ovvero le attività da espletare.

Servizi base: sono i servizi individuati nell'Allegato I del Contratto che dovranno essere svolti dal Gestore per tutta la durata della concessione.

Servizi accessori a richiesta: sono i servizi individuati nell'Allegato I del Contratto, complementari alle attività di gestione dei rifiuti urbani disciplinate dal D.

Lgs. n. 152/2006 s.m.i., che le Amministrazioni comunali si riservano di attivare nella quantità desiderata, nel rispetto della disciplina di gara e dell'offerta aggiudicataria.

Valore residuo contabile (o Valore netto contabile): è l'importo dovuto dal Gestore di ambito ai gestori uscenti, a titolo di indennizzo per il trasferimento dei beni; è dato dalla differenza tra il costo storico del cespite e gli ammortamenti ed eventuali contributi pubblici erogati per l'acquisto di tale bene.

Varianti ai Servizi base e ai Servizi accessori a richiesta: indica le modifiche ai Servizi base e/o ai Servizi accessori a richiesta rispetto ai Servizi base e ai Servizi accessori a richiesta indicati nella documentazione di gara, e nell'offerta aggiudicataria.

Articolo 2

Affidamento in concessione del servizio

1. ATO affida in concessione e in via esclusiva al Gestore, che accetta, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, avente ad oggetto le attività di cui al successivo art. 5, alle condizioni indicate nel presente Contratto e nei relativi allegati.
2. Il Gestore si obbliga a gestire il servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto e relativi allegati, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dagli atti di pianificazione.

Articolo 3

Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento è di 20 (venti) anni, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto.
2. Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata del contratto, il Gestore è tenuto a garantire l'integrale e regolare prosecuzione del servizio e, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, agli stessi termini e condizioni disciplinate nel presente Contratto, fino al subentro nell'esercizio da parte del nuovo Gestore. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo rispetto a quanto già previsto nel Contratto per lo svolgimento del servizio potrà essere preteso da parte del Gestore in ordine alla prosecuzione del servizio. ATO si obbliga ad avviare le procedure di affidamento almeno un anno prima della data di scadenza del contratto o, in caso di risoluzione, non appena scaduto il termine in cui la stessa diventa operante.

Articolo 4

Periodo transitorio

1. Il Gestore dovrà svolgere tutte le attività preliminari necessarie all'avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti entro 180 (centoottanta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto. Tale Periodo transitorio è finalizzato allo svolgimento delle Attività preliminari in linea con il contenuto dei documenti di gara e le risultanze dell'offerta aggiudicataria, ovvero:
 - a) entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il Gestore presenterà all'ATO il Programma del periodo transitorio. Nei successivi 30 (trenta) giorni dalla consegna del Programma del periodo transitorio, ATO approva tale Programma proponendo eventuali modifiche o integrazioni. Il Gestore comunica tempestivamente la conclusione di ogni singola attività prevista nel

Programma;

- b) entro 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il Gestore predispone i progetti esecutivi di seguito definiti dei servizi, inclusi i servizi accessori a richiesta di cui al successivo art. 6. Tali progetti esecutivi sono predisposti per il periodo intermedio (primi tre anni di concessione decorso il periodo transitorio) e per il periodo a regime (successivo al periodo intermedio e ferma la scadenza ventennale dell'affidamento) relativamente ai comuni dell'Ambito territoriale ottimale individuati nell'Allegato IV del presente Contratto. Il Gestore indica in detti progetti esecutivi la ripartizione del proprio corrispettivo inerente ai Servizi base, per ciascuna delle aree di raccolta (sulla base dei criteri di ripartizione forniti da ATO) e per la parte relativa ai Servizi accessori a richiesta, per ciascun Comune di cui al citato Allegato IV. I progetti esecutivi, comprensivi del Piano del traffico, e dell'individuazione dei Centri di raccolta da realizzarsi negli anni, redatti in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e sulla base delle indicazioni di rappresentazione fornite da ATO, sono riportati nell'Allegato IX integrando l'offerta tecnica ed economica del Gestore. Qualora in sede di definizione dei progetti esecutivi per il periodo intermedio e per quelli del periodo a regime l'ATO di concerto con i Comuni interessati richieda al Gestore varianti ai servizi, si dovrà seguire la procedura di cui al successivo art. 7.*
- 2. Entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore sottoscrive i Contratti di conferimento di cui alle convenzioni, già sottoscritte in sede di offerta, per gli impianti obbligatori e opzionali, in conformità all'offerta aggiudicataria.*
- 3. Entro e non oltre il termine del Periodo transitorio, il Gestore dovrà perfezionare il subentro a titolo definitivo nel servizio di gestione integrata dei rifiuti e in tutte le attività ricomprese nel perimetro dell'affidamento oggetto di aggiudicazione. In particolare, il Gestore dovrà:*
- perfezionare, in conformità alla documentazione di gara, il trasferimento del personale proveniente dagli attuali gestori e dalle attuali gestioni specificando i tempi e le modalità di assunzione/trasferimento del personale e di ogni connesso adempimento;*
 - svolgere tutte le attività e gli adempimenti formali necessari al trasferimento dei beni e delle attrezzature necessari allo svolgimento del servizio e di proprietà dei Gestori uscenti (di cui all'Allegato VI al Contratto), accettandoli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna. A questo scopo i singoli Gestori uscenti e il Gestore predisporranno i relativi inventari manlevando l'ATO da qualsivoglia responsabilità. Il Gestore provvederà contestualmente al trasferimento a versare a ciascun Gestore Uscente il relativo indennizzo pari al valore residuo contabile risultante alla data del trasferimento;*
 - effettuare il rinnovo, la voltura, il subentro nelle certificazioni, polizze, autorizzazioni, nonché la documentazione e gli adempimenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro per gli impianti oggetto di subentro e per le attività esercitate negli impianti oggetto di trasferimento;*
 - redigere e trasmettere ad ATO Toscana Centro entro il periodo transitorio di cui al precedente comma 1 lettera b) i documenti definitivi previsti dall'Allegato 4-ter al Capitolato tecnico;*
 - svolgere ogni ulteriore operazione che si renda comunque necessaria o*

opportuna per l'avvio del servizio anche se non espressamente elencata o prevista nel Contratto.

4. Nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, l'ATO si impegna a:

◦ collaborare con il Gestore, ferma restando l'assenza di qualsiasi responsabilità in ordine alle condizioni di fatto e di diritto dei beni e attrezzature oggetto di trasferimento, all'esecuzione delle attività di cui al precedente comma ed in particolare, nelle relazioni ed i rapporti con i Comuni, con i gestori di impianti e con le Autorità competenti;

◦ coadiuvare il Gestore nell'acquisizione presso gli Enti locali e i Gestori uscenti di tutta la documentazione necessaria ed utile a dare attuazione agli impegni assunti;

◦ procedere alla verifica e validazione dei progetti esecutivi relativi ai servizi.

5. L'ATO è, in ogni caso, sollevata da qualsivoglia responsabilità nei confronti del Gestore, qualora i Gestori uscenti non procedano, nonostante l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza della stessa ATO, a porre in essere le azioni necessarie al passaggio dei beni e delle attrezzature.

Capo II

Oggetto del Contratto

Articolo 5

Oggetto del Contratto

1. La Concessione disciplinata dal presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento in esclusiva della gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettere n), ll), e oo), del Decreto (e s.m.i.), dalle norme di attuazione dello stesso, come analiticamente descritta nell'Allegato I del Contratto. In particolare, il Gestore dovrà svolgere le seguenti attività:

a) erogazione dei servizi base, individuati nell'Allegato I;

b) erogazione dei servizi accessori a richiesta inclusi nel perimetro di regolazione definito dall'Autorità nazionale, individuati nell'Allegato I;

c) erogazione dei servizi accessori a richiesta, esclusi dal perimetro di regolazione definito dall'Autorità nazionale individuati nell'Allegato I;

d) realizzazione dei lavori, individuati nell'Allegato III.

2. L'articolazione dei servizi oggetto di affidamento sarà modificata in ragione della sopravveniente normativa statale o regionale e degli atti di regolazione di ARERA.

3. Il Gestore eroga il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e ne garantisce l'efficacia e l'efficienza nel rispetto degli obblighi contrattuali e delle norme vigenti, anche proponendo ad ATO interventi di ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi.

4. Il Gestore raggiunge gli obiettivi fissati nel Piano di ambito, nel presente Contratto, nei Progetti dei servizi di cui all'art. 7 del presente Contratto e nel Modello gestionale impianti di cui all'art. 16 del presente Contratto.

5. Il Gestore si obbliga al rispetto delle Convenzioni dallo stesso sottoscritte (riportate nell'Allegato II del presente Contratto) e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il Gestore può stipulare contratti con utenze non domestiche per la gestione di rifiuti esterni al perimetro dell'affidamento oggetto del presente Contratto.

Articolo 6

Servizi base e servizi accessori a richiesta

1. I servizi base e i servizi accessori dovranno essere svolti dal Gestore, oltre che conformemente alla regolazione dell'Autorità Nazionale, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nell'offerta aggiudicataria, degli standard qualitativi e quantitativi definiti nel presente Contratto, nel Capitolato, nel Piano di ambito e dei progetti dei servizi di cui all'art. 7 del presente Contratto.
2. I servizi accessori dovranno essere attivati nei termini previsti per la presentazione al Gestore delle richieste di varianti di cui all'articolo 7 del presente Contratto.

Articolo 7

Varianti dei progetti dei servizi e modello gestionale

1. Il Gestore eroga i servizi base ed accessori oggetto del presente Contratto, come periodicamente aggiornato d'intesa tra le Parti, sulla base dei progetti dei servizi predisposti dal Gestore.
2. I progetti dei servizi possono essere modificati:
 - a) su indicazione di ATO, in ragione dell'interesse pubblico, per adeguamenti del servizio imposti da modifiche della normativa e della pianificazione vigente o delle norme di regolazione adottate da ARERA;
 - b) su proposta dei Comuni o del Gestore, per interventi di ottimizzazione e omogeneizzazione del servizio.
3. Le modifiche proposte dai Comuni o dal Gestore ai progetti dei servizi dovranno:
 - a) essere conformi ai principi di cui all'art. 175 del D.lgs. n. 50/2016;
 - b) essere coerenti con la pianificazione vigente;
 - c) essere rispondenti all'interesse pubblico specifico della gestione integrata dei rifiuti nell'ambito;
 - d) evidenziare i vantaggi conseguenti all'implementazione della variante, in termini di efficienza, efficacia e qualità.
4. Al fine di garantirne un ordinato processo di valutazione, ATO acquisisce le istanze di variante ricevute dai Comuni entro il 31 dicembre di ciascun anno e, per quelle ritenute ammissibili e rilevanti, ATO chiede al Gestore la predisposizione della documentazione progettuale.
5. Il Gestore, entro il 31 marzo successivo predispone la documentazione progettuale relativa alle varianti dei progetti dei servizi (richieste da ATO, o proposte dai Comuni e dal Gestore) e la trasmette ad ATO per la valutazione. La documentazione predisposta dal Gestore a corredo della variante deve:
 - a) contenere la descrizione delle modifiche all'organizzazione del servizio;
 - b) individuare le spese operative e di investimento;
 - c) dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 che precede.
6. ATO completa l'istruttoria di valutazione (previo confronto sul progetto con il Gestore e i Comuni interessati) entro il 30 giugno successivo e ne comunica l'esito al Gestore e ai Comuni interessati. ATO e il Gestore si impegnano a convenire le più opportune modalità secondo criteri di flessibilità ed efficienza qualora, per imprevedibili ragioni di necessità, si rendesse

necessario recepire nella progettazione varianti ritenute ammissibili e rilevanti oltre i termini di cui ai precedenti commi 4 e 5.

7. Le varianti dei progetti dei servizi approvate da ATO sono rese operative a partire dall'inizio dell'anno successivo a quello di approvazione, secondo la tempistica indicata dal progetto di variante.
8. Ove nel corso dell'esercizio, su istanza di ATO, si rendesse necessario valutare varianti di minore entità, non aventi carattere sostanziale, il Gestore, negli opportuni tempi tecnici, ne predispone l'implementazione comunicando ad ATO le eventuali modifiche del servizio e della relativa organizzazione ed aggiornando, quando necessario, il piano dei servizi.
9. Il Gestore propone ad ATO, entro l'ultimo esercizio di ciascun periodo regolatorio, il modello gestionale degli impianti trasferiti (flussi) per il successivo periodo regolatorio. La proposta tiene conto della disponibilità degli impianti in concessione e convenzionati.
10. Entro il 30 settembre di ogni anno, di concerto con il Gestore e nel rispetto delle indicazioni della Regione in materia, ATO pianifica la destinazione dei flussi afferenti agli accordi interambito relativi ai rifiuti indifferenziati. Il Gestore può proporre modifiche alla pianificazione dei flussi agli impianti quando la soluzione di conferimento proposta è più vantaggiosa sotto il profilo economico, tecnico, logistico o ambientale. ATO valuta le proposte di modifica dei flussi e, in caso di maggior efficienza, definisce la premialità attribuibile al Gestore.
11. È fatto divieto al Gestore di predisporre qualsiasi modifica o variante ai vincoli connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto senza esplicita autorizzazione scritta di ATO.

Articolo 8

Affidamento di ulteriori servizi complementari

1. L'ATO si riserva il potere di affidare, in via diretta al Gestore, ulteriori servizi complementari, non compresi nel Piano di ambito, nel Capitolato, nè previsti dal Contratto iniziale, in caso di circostanze sopravvenute, di ragioni di pubblico interesse e/o di provvedimento delle autorità nazionali, regionali e provinciali competenti.
2. L'affidamento di tali servizi è subordinato alle seguenti condizioni:
 - gli ulteriori servizi complementari non possono essere separati sotto il profilo tecnico ed economico dal contratto originario senza recare gravi inconvenienti all'ATO concedente ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - il valore complessivo associato agli ulteriori servizi complementari non deve superare il 20% dell'importo del contratto iniziale;
3. L'attivazione degli ulteriori servizi complementari prevede la procedura di cui all'art.7.

Articolo 9

Condizioni e ambito territoriale del Contratto

1. Il Gestore si impegna ad erogare il servizio all'interno del territorio dell'ATO alle condizioni previste nell'offerta tecnica ed economica, presentata in sede di offerta e corredata dalla relazione tecnico-illustrativa di cui all'art. 202, comma 2 del Decreto che, insieme ai progetti esecutivi, costituisce l'Allegato

IX del presente Contratto.

- 2. Il servizio nei comuni indicati all'Allegato IV è erogato a partire dal subentro di cui al comma 3 del precedente art. 4.*
- 3. Il servizio nei comuni indicati all'Allegato V è erogato a partire dalle date specificate nell'Allegato medesimo. Il Gestore, 180 (centottanta) giorni prima di tali date, dovrà effettuare per ogni singolo comune il progetto esecutivo dei servizi da erogare, nonché adempiere alle altre previsioni dell'art. 4 del presente Contratto.*
- 4. In caso di risoluzione anticipata delle concessioni non cessate al momento dell'affidamento ricadenti nel territorio dell'ATO, il Gestore si impegna altresì ad erogare i relativi servizi a partire dal momento della risoluzione del rapporto, sempre che sia consentito dalla normativa all'epoca vigente, sulla base di un piano di subentro, concordato e validato da ATO, che prevede lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, in tempi tali da evitare interruzioni del servizio.*
- 5. Nel caso di prestazione anticipata del servizio ai sensi del comma 4, il corrispettivo sarà adeguato, secondo quanto previsto all'art. 22.*

Articolo 10

Progettazione e realizzazione delle opere e degli impianti previsti nel Piano di ambito (lavori)

- 1. Il Gestore provvede alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere e degli impianti previsti dal Piano di ambito e ricompresi nell'oggetto dell'affidamento come indicato nell'Allegato III al presente Contratto, con le modalità e nei termini indicati in sede di offerta e comunque in linea con quanto previsto dall'art. 202, comma 5, del Decreto.*
- 2. La progettazione dei lavori dovrà essere coerente con gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.*
- 3. Il Gestore sottopone ad ATO i progetti esecutivi per l'approvazione, sentiti i Comuni interessati.*
- 4. In caso di scostamenti motivati dei costi dei lavori rispetto alla previsione a base di gara, ATO potrà procedere al riequilibrio economico e finanziario ai sensi dell'art.22, comma 3, lett. f) del presente contratto.*
- 5. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 202, comma 5, del Decreto, potrà realizzare direttamente gli impianti e/o le opere indicati/e al precedente comma, ove in possesso delle qualificazioni necessarie, oppure affidarne la realizzazione a terzi.*
- 6. Nel caso in cui il Gestore intenda procedere alla realizzazione degli impianti e/o opere mediante affidamento a terzi o mediante finanza di progetto, l'ATO dovrà, per quanto di sua competenza, accertare la rispondenza dell'affidamento agli strumenti di pianificazione/programmazione regionali/provinciali ed all'oggetto del presente Contratto.*
- 7. Nel caso di appalti a terzi di lavori, il Gestore applica, se dovuto, le vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici e comunica all'ATO l'elenco dei relativi contratti stipulati.*
- 8. Il Gestore realizza i lavori nella tempistica prevista dalla documentazione di gara e dettagliata nei progetti esecutivi di cui all'art.4 del Contratto.*
- 9. Ove per esigenze di pianificazione regionale o interprovinciale o di ambito, o*

per ragioni di interesse pubblico i lavori previsti nel Piano di ambito e ancora da realizzare non si rendano più necessari, nulla è dovuto al Gestore per la mancata costruzione e gestione.

Articolo 11

Subappalto

- 1. Il subappalto delle prestazioni oggetto del Contratto è disciplinato dagli artt. 105 e 174 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Gestore si impegna ad inserire nei contratti con i subappaltatori apposite clausole di vincolo al rispetto di tale disciplina.*
- 2. Non costituiscono subappalto: (i) i subcontratti di cui all'art. 15 del presente Contratto di Servizio; (ii) i contratti esenti ai sensi dell'art. 105, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016; (iii) gli affidamenti ad imprese controllate, collegate o soggette a direzione e coordinamento di Alia.*
- 3. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Allegato B riporta una elencazione di subappalti (di cui al presente articolo) e subcontratti (disciplinati dall'art. 15 del presente Contratto).*
- 4. In relazione a ciascun affidamento di cui al precedente comma 2, sub (iii) il Gestore dovrà:*
 - a) comunicare ad ATO la prestazione affidata all'impresa affidataria, con indicazione specifica dell'oggetto della prestazione e dei termini di esecuzione della stessa;*
 - b) mantenere la relazione legittimante l'affidamento effettuato in favore dell'impresa affidataria per tutta la durata dello stesso;*
 - c) verificare che l'impresa affidataria svolga il servizio e le prestazioni affidati in assenza di conflitto d'interessi;*
 - d) mantenere meccanismi di controllo e vigilanza intercompany (MOG 231, codice etico) nonché preventivi del conflitto di interessi;*
 - e) produrre la dichiarazione dell'impresa affidataria circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e speciali (capacità tecnica ed economica finanziaria) adeguati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento da parte del Gestore, nonché in merito al rispetto della normativa antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.. Tali dichiarazioni dovranno essere ripetute nel corso di durata dell'affidamento ogniqualvolta siano venuti a scadenza i certificati e/o documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;*
 - f) dichiarare la congruità dei corrispettivi dovuti all'impresa affidataria, relativi alle attività rientranti nel perimetro della Concessione, anche mediante analisi dei costi riferibili al servizio svolto, ed analisi comparativa prodotta e/o supportata dall'impresa affidataria.*
- 5. Il Gestore comprova - anche mediante presentazione di dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 - la sussistenza di tutte le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.*
- 6. ATO potrà opporsi all'affidamento in favore dell'impresa affidataria - ovvero negare l'autorizzazione al subappalto affidato dall'impresa collegata - nel caso in cui uno o più dei presupposti dell'affidamento non risulti soddisfatto o venga meno successivamente all'affidamento all'impresa affidataria oppure l'affidamento stesso risulti non conforme alla normativa al tempo vigente.*
- 7. ATO potrà in qualunque momento richiedere al Gestore informazioni e/o*

chiarimenti in merito (i) all'oggetto delle prestazioni, (ii) ai termini ed alle modalità di esecuzione del servizio affidato all'impresa affidataria e ai subappalti affidati da quest'ultima e (iii) agli adempimenti di cui al precedente comma 4.

8. Il Gestore resta solidamente responsabile della corretta esecuzione del servizio e di tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto di servizio, ai sensi di quanto previsto dal presente Contratto di servizio e dai suoi allegati, anche in relazione alle attività svolte dall'impresa affidataria e/o dai relativi subappaltatori e/o comunque ascrivibili a responsabilità, anche indiretta, dell'impresa affidataria e/o dei subappaltatori di quest'ultima, limitatamente all'ambito dei servizi oggetto della Concessione.

Articolo 12

Realizzazione di impianti, opere e interventi non previsti nell'oggetto dell'affidamento originario (lavori strumentali aggiuntivi)

1. Su richiesta dell'ATO o di altra autorità competente – laddove ciò risulti compatibile con la normativa all'epoca vigente – al Gestore potrà essere richiesto di eseguire lavori strumentali aggiuntivi, semprechè previsti dagli strumenti di programmazione all'epoca vigenti, che siano divenuti necessari a seguito di esigenze di interesse pubblico sopravvenute e/o di provvedimenti normativi e/o regolamentari.
2. Alla realizzazione dei lavori strumentali aggiuntivi, il Gestore dovrà procedere mediante affidamento a terzi, in forza di procedure ad evidenza pubblica o comunque rispettose delle disposizioni di legge in vigore.
3. Il costo dei lavori strumentali aggiuntivi sarà considerato ai fini del riequilibrio della gestione ai sensi dell'art. 22, comma 10, del presente Contratto.
4. ATO fornisce al Gestore i progetti preliminari relativi ai lavori strumentali aggiuntivi, previsti dal Piano di ambito, da realizzare entro il termine temporale della durata della concessione. I progetti sono completi dei relativi piani economici e finanziari e dei termini previsti per l'avvio dei lavori strumentali aggiuntivi e per l'ultimazione degli stessi. Il costo degli interventi sarà calcolato sulla base dei prezziari vigenti.
5. Il Gestore provvede, ai sensi degli artt. 17 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, alla predisposizione della progettazione necessaria per legge alla realizzazione dei lavori strumentali aggiuntivi. La progettazione predisposta dal Gestore sarà inviata alle autorità competenti ed ad ATO per la relativa approvazione.
6. Ove il Gestore ritenga non accettabili le condizioni di cui al comma 3, può sottoporre la questione al Comitato tecnico per la gestione del Contratto di cui all'art. 40, che provvederà a comunicare ad ATO ed al Gestore il prezzo ritenuto congruo entro 45 giorni dalla richiesta.
7. Il Gestore può proporre ad ATO impianti e/o opere non previsti nel Piano di ambito, ma complementari alla pianificazione, che permettano una riduzione del corrispettivo tariffario del Gestore. ATO si riserva la facoltà di accettarle e, in caso di accettazione, si applicano i precedenti commi da 2 a 7.

Articolo 13

Opere, e beni strumentali del Gestore

1. Alla scadenza della gestione del servizio o in caso di sua cessazione anticipata, i beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la gestione del servizio sono ceduti al Gestore subentrante a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami. Se, al momento della cessazione della gestione, tali beni non sono

stati interamente ammortizzati, il Gestore subentrante corrisponde al precedente Gestore un importo pari al valore contabile originario dell'opera o dell'impianto non ancora ammortizzato al netto di eventuali contributi pubblici ad essi direttamente riferibili.

- 2. In caso di realizzazione d'impianti tramite finanza di progetto, il Gestore si obbliga ad inserire nel Contratto con il terzo, clausole in base alle quali, alla scadenza o alla risoluzione anticipata del presente Contratto, il nuovo gestore del servizio possa subentrare nel Contratto di project, ovvero possa procedere allo scioglimento anticipato dello stesso, facendosi interamente carico dei costi e degli oneri aggiuntivi. Lo scioglimento è ammesso unicamente nel caso in cui il nuovo gestore intenda provvedere direttamente alla gestione dell'impianto.*
- 3. Il Gestore si obbliga altresì ad esplicitare nel Contratto di project il metodo di calcolo dell'indennizzo di cui al comma 2 e che il nuovo gestore del servizio dovrà versare al terzo a titolo di indennizzo in caso di scioglimento anticipato dello stesso .*

Capo III

Dotazioni patrimoniali e contratti in essere

Articolo 14

Utilizzo degli impianti, attrezzature e altre dotazioni patrimoniali

- 1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4, comma 3, in ordine al trasferimento dei beni e delle attrezzature entro e non oltre il termine del Periodo transitorio, il Gestore utilizza gli impianti, i beni immobili e le altre dotazioni patrimoniali trasferiti in proprietà dai precedenti gestori, nonché quelli di proprietà degli Enti locali conferitegli in comodato, risultanti dall'inventario dell'Allegato VI del presente Contratto, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, per lo svolgimento delle relative attività e nel rispetto della normativa vigente.*
- 2. Il Gestore accetta fin da ora gli impianti, le opere e le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali, elencati/e all'Allegato VI, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui i beni si troveranno al momento della consegna e dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trovano le opere, gli impianti, le altre dotazioni patrimoniali e le attrezzature stesse.*
- 3. Il Gestore è obbligato a mantenere in condizioni di pieno funzionamento gli impianti attivi trasferiti oggetto di gestione, eseguendo il Piano di manutenzione ordinaria, e le manutenzioni straordinarie, quando necessarie, concordandole preventivamente con ATO. Il Gestore è inoltre obbligato a mantenere in condizioni di sicurezza gli impianti attivi trasferiti e non gestiti e gli impianti non attivi trasferiti, eseguendo i Piani per il mantenimento in condizioni di sicurezza.*
- 4. La dismissione degli impianti di cui al comma 2 deve essere concordata con ATO. Laddove ancora esistenti alla scadenza, o comunque al momento della cessazione anticipata del Contratto, il Gestore si obbliga a riconsegnare le opere, gli impianti e le altre dotazioni di cui al comma 2, in condizioni di efficienza e buono stato di manutenzione.*
- 5. In caso di dismissione concordata tra ATO ed il Gestore, di impianti e/o altre opere strumentali alla gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, per le quali la legge, la pianificazione pubblica, o l'autorizzazione*

all'esercizio o alla realizzazione dell'opera stessa, prevedano la necessità, al momento della dismissione, di piani di indagine finalizzati alla verifica dello stato di non contaminazione del sito, il Gestore dovrà realizzare tale attività.

- 6. Il verificarsi di casi di cui ai commi 4 e 5 sarà considerato ai fini del riequilibrio della gestione ai sensi dell'art.22 del presente Contratto.*

Articolo 15

Affidamenti a terzi di forniture e servizi

- 1. Il Gestore, nel caso di affidamenti a terzi di forniture e servizi strumentali per l'espletamento del servizio oggetto del presente Contratto, deve effettuare la procedura per la scelta del contraente nel rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., rispettare le procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente al tempo dall'affidamento se dovuto, ed introdurre nei contratti il rispetto del D.M. 11.4.2008 ed s.m.i. e successive norme di attuazione.*
- 2. Negli acquisti di materiali il Gestore deve tener conto delle norme comunitarie, nazionali, regionali e della pianificazione interprovinciale e di ambito, che impongono per alcune categorie di beni l'acquisto di una percentuale di tali prodotti con materiali riciclati, oltre che delle previsioni del D.M. 11.4.2008 ed s.m.i. e successive norme di attuazione.*
- 3. Il Gestore comunica ad ATO l'elenco dei contratti, relativi a forniture e servizi, stipulati con soggetti terzi e le loro eventuali modifiche ed integrazioni.*

Articolo 16

Modalità di utilizzo degli impianti destinati al trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti

- 1. Per la gestione degli impianti destinati al trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani previsti nel Piano di ambito, il Gestore si impegna a rispettare il modello gestionale e organizzativo riportato all'Allegato VII del presente Contratto eventualmente integrato dall'Offerta di cui all'Allegato IX. Tale allegato potrà essere modificato solo a seguito di approvazione da parte di ATO e comunque nel rispetto della pianificazione interprovinciale e di ambito vigenti al momento della modifica.*

Capo IV

Modalità di gestione

Articolo 17

Livelli di efficienza ed affidabilità del servizio

- 1. Il Gestore si obbliga ad espletare il servizio alle condizioni e nel rispetto degli standard di efficienza ed affidabilità stabiliti all'Allegato VIII del presente Contratto, come risultante dalle modifiche dei progetti dei servizi, approvate ai sensi dell'art. 7 del presente Contratto, e dalle successive modifiche concordate dalle Parti.*

Articolo 18

Obblighi del Gestore

- 1. Nella gestione dei servizi il Gestore è tenuto, in via esemplificativa ma non esaustiva, ad adempiere ai seguenti obblighi:*
 - i) rispettare le previsioni/indicazioni del presente Contratto, del Capitolato e dell'Offerta aggiudicataria, adeguandosi a tutte le modificazioni*

- sopravvenute riguardanti tali atti;*
- ii) rispettare i vigenti strumenti di pianificazione e regolazione, adeguandosi a tutte le successive modificazioni di questi;*
 - iii) rispettare integralmente la Carta della qualità del servizio;*
 - iv) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere adottate dall'ATO in ragione della sua attività istituzionale;*
 - v) osservare ove applicabile la vigente normativa sul procedimento amministrativo e, in particolare, consentire l'accesso ai documenti amministrativi nei modi e tempi di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. ed altre leggi di riferimento in materia;*
 - vi) sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società abilitata;*
 - vii) consentire all'ATO l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche opportune e/o necessarie in relazione alle attività rientranti nel servizio e ai beni ed impianti strumentali allo svolgimento del servizio medesimo;*
 - viii) tenere sollevati ed indenni l'ATO e gli Enti locali, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione del servizio, direttamente e/o indirettamente connessa con le attività del Gestore stesso;*
 - ix) osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;*
 - x) applicare le norme contenute nei CCNL di categoria nonché adottare o assicurarsi che siano adottati tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;*
 - xi) per nessuno motivo interrompere e/o sospendere il servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore. In caso di astensione del personale per sciopero, il Gestore è comunque tenuto all'osservanza di quanto previsto in tema di svolgimento dei servizi pubblici essenziali;*
 - xii) rispettare la normativa vigente ed applicabile al servizio oggetto del presente Contratto per tutta la durata del medesimo Contratto.*

Capo V

Definizione del corrispettivo del Gestore

Articolo 19

Corrispettivo del Gestore

- 1. Il corrispettivo dovuto al Gestore per le attività di erogazione dei servizi base e dei servizi accessori inclusi nel perimetro di regolazione di cui all'Allegato I, è definito secondo quanto previsto dalle disposizioni regolatorie in materia emanate dall'Autorità nazionale.*
- 2. Il corrispettivo dovuto al Gestore per le attività di erogazione dei servizi accessori esclusi dal perimetro di regolazione di cui all'Allegato I, è determinato applicando le tariffe di cui al listino di cui all'Allegato 5 al presente Contratto e fatturato con cadenza mensile.*
- 3. Le tariffe unitarie dei servizi di cui al precedente comma sono oggetto di adeguamento annuale in base al tasso di inflazione programmato.*

Articolo 20

Modifiche del contratto

1. Il presente Contratto di servizio può essere modificato ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii..

Articolo 21

Applicazione e riscossione della tariffa-corrispettivo

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 668 della L. n. 147/2013, il Gestore si obbliga ad accertare e riscuotere la tariffa avente natura corrispettiva per i tutti i Comuni che ne abbiano prevista l'applicazione in luogo del tributo.
2. Il Gestore si obbliga altresì ad accertare e riscuotere la TARI e la TASI nei casi consentiti dall'art.1 comma 691 della L. n. 147/2013.

Articolo 22

Mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione dei rifiuti urbani

1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire e mantenere l'equilibrio economico-finanziario della Concessione, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'Autorità nazionale e a quanto previsto nel presente Contratto.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il Gestore assume il rischio operativo derivante dall'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto, nel rispetto delle norme e dei principi euro unitari e nazionali in materia di concessioni di servizi, della disciplina applicabile alla presente Concessione, e della regolazione tariffaria dell'ARERA.
3. Qualora durante il periodo regolatorio si verificassero circostanze straordinarie e non imputabili al Gestore, di entità significativa e non previste al momento della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico - finanziario della gestione dell'esercizio corrente, il Gestore presenta ad ATO specifica istanza di riequilibrio.
4. Il procedimento di riequilibrio è disciplinato secondo quanto previsto dagli atti di regolazione dell'Autorità nazionale, con particolare riferimento alla metodologia tariffaria pro tempore vigente. Ferma restando le specifiche indicazioni di ARERA, l'istanza deve comunque contenere:
 - a) la puntuale indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario;
 - b) la specifica quantificazione in termini economici e finanziari del prospettato disequilibrio;
 - c) la proposta delle misure di riequilibrio da adottare;
 - d) l'indicazione delle iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento;
 - e) l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
5. Nell'ambito del procedimento di riequilibrio, e sempre che ciò sia consentito dal quadro normativo vigente e dagli obiettivi di programmazione dell'ATO, ATO ed il Gestore potranno valutare la possibilità di una rimodulazione del perimetro degli investimenti.

Articolo 23

Mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e mancato rispetto dei tempi di realizzazione degli impianti

1. Il mancato raggiungimento da parte del Gestore, per cause imputabili allo stesso, degli obiettivi complessivi di ATO relativi alla raccolta differenziata, stabiliti dal Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica di cui all'Allegato IX al presente Contratto, comporta una decurtazione del corrispettivo annuale, commisurata allo 0,5 per mille per ogni punto non raggiunto.
2. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei singoli Comuni per un valore superiore al 5% (rispetto a quanto indicato nel Capitolato tecnico e nell'offerta di cui all'Allegato IX) e per cause imputabili al Gestore, ATO valuterà il disservizio, adeguando, se del caso il corrispettivo dovuto.
3. La ritardata realizzazione degli impianti di trattamento, di recupero o di smaltimento, la cui costruzione sia oggetto del presente affidamento, per cause imputabili al Gestore rispetto ai tempi previsti nel Piano di ambito, comporta, per ogni giorno di ritardo, la decurtazione dal corrispettivo di una cifra pari a Euro 500,00 (cinquecento/00).
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, ATO contesta al Gestore l'inadempimento e invia la proposta di decurtazione del corrispettivo, con posta elettronica certificata. Il Gestore può produrre all'ATO le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
5. In caso di mancata presentazione di osservazioni da parte del Gestore, ATO provvede alla decurtazione del corrispettivo. In caso di contestazione, ATO sottopone la questione al Comitato tecnico per la gestione del Contratto di cui all'art. 40 e decide successivamente alla acquisizione del relativo parere.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 3 resta ferma la facoltà dell'ATO di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 38.

Capo VI

Rapporti con gli utenti

Articolo 24

Carta della qualità del servizio

1. Il Gestore, in ossequio alla L. n. 244/2007, alla L.R. n.69/2007 e a quanto stabilito nell'Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013, si impegna ad adottare e rispettare la Carta della qualità del servizio di cui all'Allegato XI del presente Contratto.
2. La Carta della qualità contiene:
 - a) gli indicatori e standard di efficienza e affidabilità del servizio da erogare, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Contratto;
 - b) i dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati e quelli relativi alla qualità percepita dagli utenti;
 - c) l'istituzione di uffici aziendali per le relazioni con il pubblico;
 - d) le modalità di accesso alle informazioni garantite;
 - e) l'istituzione di sistemi per la segnalazione, da parte dell'utenza, degli eventuali disservizi;
 - f) la regolamentazione delle procedure per l'inoltro dei reclami;

- g) le modalità di accesso alle vie conciliative e giudiziarie;
- h) i casi e le modalità di ristoro in forma specifica, mediante rimborso totale o parziale del corrispettivo ovvero di indennizzo dovuto all'utenza.
3. Il Gestore ha l'obbligo di aggiornare la Carta della qualità del servizio almeno ogni tre anni e comunque su richiesta di ATO in esecuzione di obblighi derivanti da normative nazionali o regionali.

Capo VII

Obblighi concernenti il personale addetto al servizio

Articolo 25

Passaggio del personale al nuovo gestore

1. In applicazione del disposto di cui all'art. 202, comma 6, del Decreto ed in linea con quanto indicato nel Protocollo di intesa allegato alla lettera d'invito, il Gestore si impegna ad assumere, entro il Periodo transitorio, il personale già in forza ai precedenti gestori dei Comuni di cui all'Allegato IV del presente contratto, 8 (otto) mesi prima dell'affidamento, a cui applica le condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in atto.
2. In ulteriore applicazione del disposto di cui all'art. 202, comma 6, del Decreto alle date di cessazione del servizio nei comuni di cui all'Allegato V, o in caso di recesso anticipato come previsto dall'art. 9 comma 4 del presente contratto, il Gestore si impegna ad assumere il personale già in forza ai precedenti gestori dei Comuni di cui all'Allegato V del presente contratto, 8 (otto) mesi prima della data di affidamento, a cui applica le condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in atto.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è causa di risoluzione del Contratto, con le modalità stabilite all'art. 38.

Articolo 26

Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 25, il Gestore applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 1 è causa di risoluzione del Contratto, con le modalità stabilite all'art. 38.

Articolo 27

Programma di sicurezza e prevenzione

1. Il Gestore si impegna a mantenere aggiornato e rispettare il programma di sicurezza e prevenzione presentato in sede di offerta, riportato nell'Allegato XIII del Contratto, e redatto nel rispetto dei contenuti dettati dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ("Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), nonché della normativa antincendio degli impianti e di vigilanza degli stessi.

Capo VIII

Ulteriori obblighi del Gestore e di ATO

Articolo 28

Adesione alla Rete Telematica Regionale Toscana

1. Il Gestore si impegna ad aderire alla Rete Telematica Regionale Toscana.

Articolo 29

Promozione e coordinamento dell'attività dei Comuni

1. ATO si impegna a promuovere e coordinare l'attività dei Comuni per l'adozione di atti ed attività di competenza degli stessi, necessari alla corretta esecuzione del presente Contratto.

Capo IX

Modalità di controllo del servizio e relativi obblighi

Articolo 30

Controlli di ATO

1. ATO effettua attività di controllo sul corretto esercizio del servizio, anche avvalendosi del Comitato di garanzia di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 27 della L.R. Toscana n. 25/1998, nel rispetto del presente Contratto e, per quanto non espressamente previsto dallo stesso, delle previsioni della pianificazione vigente in materia di gestione dei rifiuti e sue successive modifiche e integrazioni.
2. L'attività di controllo ha in particolare ad oggetto:
 - a) la corretta applicazione della tariffa del servizio gestione rifiuti urbani;
 - b) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal presente Contratto;
 - c) l'andamento economico-finanziario della gestione;
 - d) il rispetto della Carta della qualità del servizio di cui all'art. 24;
 - e) la realizzazione degli investimenti previsti e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti;
 - f) la destinazione ed il recupero oggettivo ed effettivo delle singole frazioni delle raccolte differenziate;
 - g) il grado di soddisfazione degli utenti, desunto dalle indagini svolte e dall'analisi dei reclami registrati dal Gestore;
 - h) la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'art. 26.

Articolo 31

Strumenti di controllo e obblighi del Gestore

1. ATO esercita il controllo sull'applicazione del presente Contratto attraverso:
 - a) i dati e le relazioni sul servizio comunicati dal Gestore ai sensi del presente articolo;
 - b) visite ed ispezioni presso il Gestore e sopralluoghi sul territorio oggetto del servizio;
 - c) indagini ed analisi sul servizio e sulla soddisfazione dell'utenza.
2. ATO ha diritto di verificare il rispetto degli obblighi definiti dal presente Contratto, dal Piano dei servizi di cui all'art. 7 del presente Contratto di servizio e dall'Allegato VIII al presente Contratto. Il Gestore si obbliga a fornire ad ATO i dati e le informazioni necessarie ad assicurare, secondo ragionevolezza e buona fede, un efficace controllo dei servizi resi nonché si impegna a mettere a disposizione le informazioni e i documenti richiesti dall'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, dall'Arpat e da tutti gli enti ed i soggetti preposti al controllo che possano necessitare di informazioni sui dati detenuti dal Gestore stesso.
3. ATO, in qualsiasi momento e previa

comunicazione al Gestore, potrà effettuare visite e ispezioni presso quest'ultimo e/o gli impianti dallo stesso gestiti, al fine di assicurare che il servizio sia realizzato nel rispetto del presente Contratto. In tali occasioni possono essere effettuati, in contraddittorio, campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, ferme restando le limitazioni previste dalla legislazione vigente, il rispetto della normativa G.D.P.R. e la tutela del know how del Gestore.

3. Nell'Allegato XIV al presente Contratto sono definite le modalità e la metodologia dei flussi informativi, i modelli di rendicontazione e le relative tempistiche da rendere disponibili ad ATO per le verifiche di competenza.
4. La rendicontazione di cui al comma precedente sarà progressivamente esercitata attraverso l'accesso diretto ai gestionali Aziendali, che ATO avrà a disposizione nei tempi definiti in apposito cronoprogramma concordato tra le Parti.
5. Il Gestore si obbliga a presentare una relazione annuale, in cui siano contenuti i dati relativi agli investimenti, ai loro tempi di realizzazione, ai cespiti ammortizzabili ed agli eventuali contributi pubblici ricevuti a supporto di detti investimenti.
6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo e/o la mancata consegna all'ATO, nei tempi richiesti, delle informazioni e/o documenti richiesti da ATO relativi al servizio ed alla gestione previsti dal presente articolo, comporta l'applicazione delle penalità previste nell'Allegato XIV.

Articolo 32

Obblighi contabili del Gestore

1. Il Gestore si obbliga a:
 - a) sottoporre ogni anno il proprio bilancio d'esercizio a certificazione, da parte di una società abilitata;
 - b) redigere il conto economico della gestione del presente Contratto separatamente da ogni altra;
 - c) adottare il sistema di contabilità regolatoria definito da ATO coerentemente con la normativa vigente e gli atti di regolazione dell'Autorità nazionale.

Articolo 33

Sistema di qualità e certificazione ambientale

1. Il Gestore, salvo quanto previsto dal Capitolato, si obbliga a garantire per tutta la durata del Contratto, l'adozione ed il mantenimento di un sistema di qualità aziendale certificato nel rispetto delle norme vigenti in materia e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto nella relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta.
2. Il Gestore si impegna per tutta la durata del Contratto a conseguire e mantenere per ciascun impianto gestito tra quelli trasferiti, nell'ambito territoriale ottimale, la certificazione ambientale secondo le norme UNI EN ISO o EMAS.

Capo X

Garanzie finanziarie e assicurative. Penali e sanzioni

Articolo 34

Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Gestore ha costituito idonea cauzione definitiva, pari a 11.956.075,67 euro, rilasciata da Reale Mutua - Torino Gerenza in data 27 luglio 2017.

- 2. L'importo della cauzione è adeguato ogni anno in relazione al valore del corrispettivo dei servizi base.*
- 3. In caso di prelievo della garanzia di cui al precedente comma 1, il Gestore si impegna a reintegrare la stessa entro 30 giorni dalla data del prelievo medesimo.*
- 4. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto a seguito del positivo accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.*
- 5. La mancata osservanza dell'obbligo di reintegro di cui al precedente comma 2 è causa di risoluzione del Contratto, con le modalità stabilite all'art. 38.*

Articolo 35

Responsabilità e garanzie assicurative

- 1. Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità da parte di ATO.*
- 2. Ai fini di cui al precedente comma 1, il Gestore ha stipulato idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'espletamento del servizio polizza n. A1201642467 appendice A1B62169 di Lloyd's.*
- 3. Il massimale della polizza di cui al comma 2 sarà in linea con quanto previsto dalla prassi del mercato assicurativo per affidamenti analoghi a quello oggetto del presente Contratto.*
- 4. Sono fatte salve le assicurazioni obbligatorie per legge.*

Articolo 36

Società costituita dal Gestore

- 1. Il Gestore opera in modo unitario nello svolgimento del Contratto. Tale società è subentrata nella concessione al raggruppamento aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non ha costituito cessione del Contratto. Il Gestore è l'unico responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto nei confronti dell'ATO.*
- 2. Sono consentite modifiche alla società nel rispetto del disposto dell'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.*
- 3. L'affidamento dei servizi e/o dei lavori da parte del Gestore ai propri soci, membri originari del raggruppamento aggiudicatario – sempre che gli affidatari siano in possesso delle relative qualificazioni secondo quanto comprovato in offerta – è sempre consentito e non costituisce, in alcun modo, subappalto e/o sub affidamento. Per quanto concerne l'esecuzione di servizi e/o lavori non ricompresi nel perimetro originario dell'affidamento, il Gestore dovrà selezionare l'appaltatore in conformità alla normativa vigente in materia.*

Articolo 37

Inadempimento, penali e sanzioni

- 1. Fatto salvo il risarcimento di danni e ferma restando l'applicazione delle*

sanzioni previste dalla vigente normativa e quanto previsto dal comma 20 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, il mancato rispetto, per cause imputabili al Gestore, degli obblighi previsti nel presente Contratto e riportati all'Allegato XIV comporta l'applicazione delle penalità previste nello stesso allegato. Le penalità sono escluse per definizione dai costi di gestione riconosciuti nel corrispettivo del Gestore.

- 2. Le violazioni sono contestate da ATO al Gestore per iscritto con posta elettronica certificata con indicazione della violazione e della corrispondente penale. Il Gestore, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre ad ATO le proprie osservazioni.*
- 3. In caso di mancata presentazione di osservazioni da parte del Gestore ovvero qualora ATO non ritenga fondate le osservazioni applica la penale entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, dandone immediata comunicazione al Gestore.*
- 4. In caso di eventuale ricorso al Comitato tecnico per la gestione del contratto di cui all'art. 40, l'applicazione della penale è sospesa per 30 giorni dalla relativa richiesta di pronuncia.*
- 5. Nei casi in cui l'adempimento, anche tardivo, della prestazione è essenziale per la regolare gestione del servizio, ATO procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ., alla diffida al Gestore ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici giorni) – salvo un minor termine per i casi in cui l'inadempimento possa determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente – avvertendo che, in caso di inutile decorso del termine, il Contratto è risolto di diritto con le modalità di cui all'art. 38. È fatta salva l'applicazione della penale nel caso in cui questa sia prevista per il mero ritardo.*
- 6. L'ATO, anche in caso di ricorso al Comitato tecnico, potrà recuperare la somma corrispondente alla penale mediante escussione delle garanzie previste nel Contratto. Tali garanzie dovranno essere reintegrate nei successivi 30 (trenta) giorni. È in ogni caso fatto salvo il diritto dell'ATO al risarcimento del maggior danno subito nonché la risoluzione del Contratto per colpa del Gestore.*

Capo XI

Risoluzione e riscatto del Contratto

Articolo 38

Risoluzione del contratto

- 1. Previa contestazione della violazione degli obblighi contrattuali nelle forme di cui all'art. 37, comma 2, in caso di mancata presentazione delle osservazioni entro il termine previsto, o nel caso in cui dall'esame delle stesse risulti confermato l'inadempimento, il Contratto è risolto di diritto:
 - a) in tutte le ipotesi in cui le norme contrattuali prevedano la risoluzione al verificarsi dell'inadempimento di specifici obblighi contrattuali, di cui agli artt. 23, 25, 26, 34 e 44, ed ATO dichiara al Gestore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;*
 - b) in tutti gli altri casi in cui sia scaduto infruttuosamente il termine di cui all'art. 37, comma 5, fissato per l'adempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.**
- 2. L'interruzione immotivata del servizio di durata superiore a tre giorni imputabile al Gestore, comporta la risoluzione del Contratto ai sensi del*

precedente comma 1, lett. a).

3. *Nel caso di risoluzione di cui ai precedenti commi, ATO avvia le procedure per l'affidamento del servizio. Resta fermo l'obbligo del Gestore di prosecuzione del servizio come previsto all'art. 3, comma 2.*
4. *Ai sensi di quanto disposto all'art. 10 del D.P.R. n. 902/1986, nonché all'art. 25, commi 6 e 7, del D.L. n. 1/2012, il Gestore è tenuto a comunicare ad ATO tutti i dati relativi al servizio necessari per il nuovo affidamento dello stesso.*
5. *Al momento della risoluzione del Contratto, ATO procede all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.*

Articolo 39

Riscatto del servizio

1. *ATO si riserva la facoltà di riscattare il servizio nei seguenti casi:*
 - a) *modifica delle norme nazionali o regionali in materia di gestione dei rifiuti, tale da rendere necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali;*
 - b) *rilevanti modificazioni negli atti di pianificazione regionale o provinciale, rilevanti innovazioni tecnologiche, altri eventi straordinari e imprevedibili, tali da alterare l'Equilibrio Economico-Finanziario in modo da rendere non conveniente per ATO la prosecuzione del servizio;*
 - c) *gravi motivi di interesse pubblico.*
2. *Il riscatto del servizio comporta la restituzione ad ATO da parte del Gestore uscente delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'espletamento del servizio.*
3. *In linea con l'art. 10 del D.P.R. n. 902/1986, nonché con l'art. 25 comma 6 e 7 del D.L. n. 1/2012 come convertito con L. n. 27/2012, il Gestore è tenuto a comunicare ad ATO tutti i dati relativi al servizio necessari per il nuovo affidamento dello stesso.*
4. *In caso di riscatto al Gestore è dovuto un indennizzo secondo quanto stabilito alle norme vigenti in materia. In caso di mancato accordo sull'indennità, la questione è sottoposta al Comitato tecnico di cui al successivo art. 40.*
5. *La volontà di riscatto è comunicata al Gestore almeno un anno prima della data in cui dovrà cessare la concessione ed in modo che sia portato a termine l'esercizio annuale in corso.*

Capo XII

Gestione del contratto e risoluzione delle controversie

Articolo 40

Comitato tecnico per la gestione del contratto

1. *Al fine della proficua gestione del Contratto, le parti si impegnano a costituire, entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula dello stesso, il Comitato tecnico per la gestione del contratto, costituito da un rappresentante nominato da ciascuna delle parti e da un terzo scelto d'intesa delle parti tra tre nominativi indicati dalla Regione Toscana.*
2. *Il Comitato svolge le seguenti funzioni:*
 - a) *effettuazione di tentativi di composizione amichevole tra le parti in caso di dissenso in ordine alla interpretazione ed all'applicazione del Contratto;*
 - b) *valutazioni previste dagli artt. 12, 22, 23, 37, 39, 41 ogni altra attività prevista*

dal presente Contratto o stabilita, in accordo, dalle parti.

- 3. Il Comitato si riunisce su richiesta di una delle Parti.*
- 4. L'ordine del giorno delle sedute del Comitato deve essere sempre portato a conoscenza delle parti almeno 5 giorni prima di ogni seduta.*
- 5. In presenza di temi la cui trattazione – stanti ragioni oggettive di urgenza e particolare complessità – non può essere differita alla prima seduta ordinaria del Comitato, ciascuna parte può, mediante richiesta scritta adeguatamente motivata, richiedere la convocazione di una seduta straordinaria del Comitato da tenersi nei successivi 5 giorni e comunque non prima di 2 giorni dalla data dell'istanza di convocazione. L'istanza di convocazione dovrà essere corredata, a cura della parte istante, di specifico ordine del giorno con l'indicazione dei temi oggetto di esame e delle ragioni dell'urgenza. Nel caso di sedute straordinarie del Comitato, l'ordine del giorno deve essere portato a conoscenza delle parti almeno 2 giorni prima della seduta.*
- 6. Ai fini della validità delle sedute ordinarie e delle sedute straordinarie, devono essere presenti tutti e tre i membri effettivi del Comitato. Il Comitato decide sempre a maggioranza con il voto favorevole del componente scelto d'intesa tra le parti.*
- 7. Di tutte le sedute del Comitato viene sempre redatto processo verbale spedito in copia conforme a ciascuna delle parti del Contratto. Le eventuali spese di funzionamento del Comitato sono a carico del Gestore.*
- 8. Il Comitato può svolgere audizioni di rappresentanti dei Comuni e delle associazioni degli utenti, nonché di esperti delle materie oggetto di esame.*
- 9. Il Comitato si esprime di norma entro 15 giorni dalla data della richiesta di pronuncia. Nei casi di particolare complessità il Comitato indica un termine entro il quale si impegna a pronunciarsi, comunque non superiore a 45 giorni.*

Articolo 41

Tentativo obbligatorio di conciliazione

- 1. In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto, le Parti si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole, nell'ambito del Comitato di cui all'art. 40.*
- 2. Il presente contratto dovrà essere interpretato nel modo più favorevole agli utenti, riconoscendo al servizio di gestione integrata dei rifiuti la preminente funzione sociale.*

Articolo 42

Foro competente

- 1. Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il presente Contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze.*
- 2. In pendenza del procedimento di cui al precedente comma 1, il Gestore si impegna a dare piena esecuzione al presente Contratto.*

Capo XIII

Clausole finali

Articolo 43

Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136, il Gestore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei*

flussi finanziari previsti dalla menzionata L. n. 136/2010.

- 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, ATO - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della L. n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli artt. 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Gestore con posta elettronica certificata, nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010.*
- 3. Il Gestore si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 9 della L. n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.*
- 4. Ove il Gestore, ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione all'ATO ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze. Il Gestore, ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.*
- 5. L'ATO verificherà che nei contratti di subappalto, i contratti - e più in generale i subcontratti – includano a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, una specifica clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata L. n. 136/2010. Anche a tal fine, il Gestore si obbliga a trasmettere all'ATO, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2006, restando inteso che l'ATO, si riserva di:
 - i) verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati,*
 - ii) adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.**

Articolo 44

Divieto di cessione del Contratto

- 1. Il presente Contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, pena l'immediata risoluzione dello stesso, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni.*

Articolo 45

Modalità delle comunicazioni

1. *Le Parti si impegnano a formulare per iscritto tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente Contratto adottando i seguenti riferimenti:*
 - a) *per il Gestore: PEC: alia@pec.aliaserviziambientali.it*
 - b) *per ATO: PEC: ato.toscanacentro@postacert.toscana.it.*
2. *Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente, con analoghe modalità, ogni variazione ai sopraindicati riferimenti.*
3. *Le reciproche contestazioni sull'applicazione del Contratto sono effettuate con le medesime modalità di cui al comma 1.*

Articolo 46

Spese e tributi

1. *Il corrispettivo del presente Contratto è soggetto al trattamento fiscale specificatamente previsto dalle norme nazionali.*
2. *Il presente Contratto è altresì soggetto all'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986 in misura fissa essendo le prestazioni del Gestore soggette ad IVA e all'imposta sul bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, i cui oneri sono a carico del Gestore.*
3. *Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio ad agli atti connessi alla loro acquisizione nei termini dell'art. 4, sono a carico del Gestore a partire dal momento in cui ne sarà divenuto proprietario a seguito del perfezionamento dei relativi acquisti.*
4. *Ai fini dell'iscrizione a repertorio le parti indicano il valore del presente contratto in € 5.180.000.000,00 (cinquemiliardicentoottantamiloni virgola zero zero) riferito all'intera durata ventennale della concessione*

* * *

TERZO NEGOZIO

Le Parti intendono, inoltre, formalizzare il ruolo soggettivo ai fini privacy dalle medesime assunte in funzione del **contratto di servizio MTR** nonché gli aspetti inerenti all'applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, approvando le pattuizioni riportate nel documento denominato "Protezione dei dati personali" ed allegato sotto lettera **"A"** al presente atto.

* * *

- DISPOSIZIONI FINALI

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerli.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile su ventinove schermate elettroniche e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti, i quali lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma qualificata la cui validità è stata da me notaio verificata ai sensi dell'art.47 ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Io notaio ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti



sottoscritta elettronicamente

Firmato daDario Baldini
BLDDRA62M21H901Q
in data 06/10/2021 13:31:58 UTC



sottoscritta elettronicamente

Firmato daAlberto
Irace
RCILRT67S13B354B
in data
06/10/2021
13:34:11 UTC



sottoscritto elettronicamente

Firmato daRICCARDO CAMBI
CMBRCR61B20D612V
in data 06/10/2021 13:36:15 UTC

INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI SERVIZIO

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto implica il trattamento di dati personali, riferiti sia alla identificazione delle utenze del servizio di raccolta di rifiuti urbani, sia agli utenti delle prestazioni comunque rese dal Gestore.

Le modalità di trattamento dei dati personali, propedeutiche o conseguenti all'erogazione di tutti i servizi base ed accessori, sono demandate al Gestore, che ne determina le finalità e le modalità di utilizzo (in conformità alla normativa applicabile e alla disciplina del Contratto di servizio) ed opera, perciò, quale Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati personali è reso necessario dall'esigenza di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi, in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del Contratto e di quanto stabilito dalla Carta della qualità del servizio.

Con riferimento alle seguenti, specifiche, prestazioni il Gestore assume la qualifica di Responsabile del trattamento:

- servizio accessorio denominato 'accertamento, riscossione e contenzioso', che include le attività di *front office* e *back office* funzionali al servizio di gestione della tariffa TARI per conto dei Comuni, nonché le attività di bollettazione, riscossione e recupero crediti, posto che il servizio è svolto in attuazione delle indicazioni dei Comuni, titolari del potere impositivo, e competenti all'approvazione della TARI e al suo riparto tra le utenze. Viceversa, laddove il Gestore abbia implementato, su richiesta dell'Amministrazione competente, un servizio di tariffazione corrispettiva puntuale, il Gestore assume la qualifica di Titolare del trattamento, dato che la finalità e le modalità del trattamento discendono direttamente da (e debbono essere coerenti con) il sistema di tariffazione, come progettato e realizzato dal Gestore;
- attività svolte dagli Ispettori Ambientali, quali addetti del Gestore a cui sono demandate funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni dei Regolamenti comunali in materia di rifiuti, atteso che le attività suddette sono svolte sotto il diretto controllo e in adempimento di specifiche direttive della competente Polizia municipale, talché comportano trattamento di dati personali secondo le finalità previste dai Regolamenti emessi dai Comuni ed in ossequio alle modalità dettate dalla Polizia Municipale, quale organo a cui compete per legge il potere di accertamento dell'illecito e di emissione di sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili della condotta.

In relazione agli ambiti nei quali la qualificazione del Gestore è nel senso di Responsabile del trattamento, ATO promuove, anche ai sensi dell'art. 29 del Contratto di Servizio, e previo confronto con il Gestore, la definizione di un atto di nomina *standard* a Responsabile del trattamento da adottarsi dai Comuni.

ATO assume la qualifica di Titolare quando effettua, autonomamente, operazioni di trattamento di dati personali necessari sia per la gestione dei reclami alla medesima rivolti in virtù di quanto previsto dalla Carta della qualità del Servizio, che per l'esecuzione delle attività ad essa demandate dal Contratto, anche ai sensi degli artt. 30 e 31 del medesimo. In tali casi – dietro formale richiesta – il Gestore si impegna a trasmettere ad ATO tutte le informazioni ed i dati personali che risultino indispensabili per lo svolgimento di tali attività, fermo il rispetto dei principi sanciti dall'art 5 del Regolamento (UE) 2016/679 in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali.

In considerazione del fatto che il Gestore svolge il servizio di comunicazione con l'utenza in merito a tutte le questioni attinenti ai servizi oggetto del Contratto, il medesimo fornisce, agli interessati, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, l'informativa sul trattamento dei dati personali effettuato da ATO, che, pertanto, si impegna a metterla a disposizione del Gestore

Infine il Gestore si rende disponibile a collaborare con ATO per evadere le richieste formulate dagli interessati ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, qualora l'istanza debba essere istruita sulla base di elementi ed informazioni in possesso del Gestore.



sottoscritto elettronicamente

Firmato da Dario Baldini
BLDDRA62M21H901Q
in data 06/10/2021 13:33:19 UTC



sottoscritto elettronicamente

Firmato da Alberto
Irace
RCILRT67S13B354B
in data
06/10/2021
13:35:14 UTC



sottoscritto elettronicamente

Firmato da RICCARDO CAMBI
CMBRCR61B20D612V
in data 06/10/2021 13:37:29 UTC

Informazioni File

Nome: Nuovo atto di modifica contratto servizio Alia.ati

Identificativo: 37763225

Tipologia: Atto Informatico

Dimensione: 461,7 KB

Elenco firmatari:

Firmato da:

IRACE ALBERTO-RCILRT67S13B354B

Firmato da:

CAMBI RICCARDO-CMBRCR61B20D612V

Firmato da:

IRACE ALBERTO-RCILRT67S13B354B

Firmato da:

CAMBI RICCARDO-CMBRCR61B20D612V

Firmato da:

BALDINI DARIO-BLDDRA62M21H901Q

Firmato da:

BALDINI DARIO-BLDDRA62M21H901Q

Firmato da Notaio:

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO-80052590587

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

